

Di seguito le risposte fornite dall'Avv. Domenico Gaudiello ai quesiti posti in occasione del Workshop organizzato dal Ce.S.F.E.L. a Reggio Emilia, in data 12 maggio 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In via preliminare, è utile notare che restano aperte ancora alcune questioni circa la tracciabilità dei flussi, la sua applicazione alle svariate fattispecie proposte dalla prassi amministrativa. Sul punto l'AVCP ha prodotto due determinazioni che non hanno fugato tutti i dubbi e le stesse FAQ pubblicate sul sito sembrano volutamente eludere alcune questioni.

Resta un punto fermo: nel dubbio, la normativa sulla tracciabilità si presta ad essere interpretata in chiave conservativa con ciò estendendo, alle fattispecie per le quali sia incerto, l'obbligo di tracciabilità. Questo alla luce della finalità di ordine pubbliche che è alla base della normativa sulla tracciabilità. Un ordine separato di questioni riguarda l'attribuzione del CIG. Quest'ultimo non è automaticamente escludibile per i contratti/appalti aggiudicati senza gara. Anzi!

Senza dubbio i rapporti tra soggetti pubblici non sono assoggettati a tracciabilità. Analogamente, sono esclusi tutti i casi in cui non sussiste terzietà tra enti pubblici e controparti (si pensi al caso dei tesorieri, delle società in house etc.).

Le risposte a ciascuno dei numerosi quesiti (40) ricevuti conservano un tono colloquiale, per riflettere esattamente lo spirito del Workshop.

* * *

1) Cosa è il CIG

Il CIG è il codice identificativo di gara che individua il singolo affidamento (lotto) nell'ambito del progetto. Deve essere richiesto a cura del responsabile del procedimento prima della procedura finalizzata alla realizzazione dei lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture.

Il comunicato del Presidente dell'Avcp del 7 settembre 2010 chiarisce che, a decorrere dalla data del 15 ottobre 2010, le operazioni connesse al rilascio del codice CIG a mezzo del SIMOG (sistema informativo di monitoraggio delle gare) saranno consentite **esclusivamente al Responsabile del Procedimento** - art. 10 commi 1 e 9 D.Lgs. 163/2006 - **indipendentemente dalla procedura adottata e dalla tipologia di contratto che la stazione appaltante intende affidare.**

Il responsabile del procedimento accreditato tramite il portale dell'autorità all'indirizzo www.avcp.it effettua la registrazione attraverso il SIMOG disponibile nell'area servizi del sito dell'autorità.

Il SIMOG attribuisce alla nuova procedura di gara il numero identificativo univoco denominato "numero gara" e a ciascun lotto il codice identificativo CIG.

Non è stabilita una soglia minima. Il codice CIG va richiesto indipendentemente dall'importo e dalla procedura di scelta del contraente, purché sia stipulato un contratto pubblico nei limiti di cui alla normativa. Non sussiste l'obbligo di CIG per l'acquisto per cassa di beni di facile consumo e di spese, non a fronte di contratti d'appalto.

2) Cosa è il CUP?

Il codice unico di progetto CUP è un'etichetta stabile che identifica e accompagna un progetto d'investimento pubblico sin dalla sua nascita, in tutte le fasi della sua vita. Corrisponde ad una sorta di codice fiscale del progetto e si presenta come una stringa alfanumerica di 15 caratteri.

La determinazione n. 10 dell'Avcp ha ribadito che il CUP è necessario per assicurare la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, in riferimento ad ogni nuovo progetto di investimento pubblico.

L'assegnazione avviene per via telematica sul sito web del Tesoro <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb/login.jsp>

Il sistema CUP è in grado di rilasciare il codice anche per interventi relativi alla gestione corrente.

La richiesta del codice CUP è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale) per un "progetto di investimento pubblico" (art. 11 l. n. 3/2003) ovvero quando si sia in presenza di un complesso di azioni e/o strumenti di sostegno, relativi ad un medesimo quadro economico di spesa tra di loro collegati da 4 elementi imprescindibili:

- la presenza di un decisore pubblico;
- la previsione di un finanziamento anche non prevalente, diretto o indiretto, tramite risorse pubbliche;
- la presenza di un obiettivo di sviluppo economico e sociale comune alle azioni e/o agli strumenti di sostegno predetti;
- la previsione di un termine entro il quale debba essere raggiunto l'obiettivo.

3) È obbligatorio l'inserimento del CIG nei contratti finanziari?

La risposta dipende dall'oggetto del contratto. In ogni caso se i contratti sono stati stipulati tra il 7 settembre 2010 e il 12 novembre 2010 (entrata in vigore della l. 187/2010) è necessario richiederlo. Il suddetto adempimento connesso agli obblighi di tracciabilità deve essere effettuato tempestivamente *ora per allora*. La previsione degli obblighi di tracciabilità sarà considerata in ogni caso a far data dal 18 giugno 2011, inserita *ex lege* nei contratti assoggettati alla relativa disciplina.

4) I contratti di mutuo stipulati tra PA ed un soggetto terzo sono assoggettabili agli obblighi di tracciabilità?

La risposta è sicuramente affermativa. Il contratto di mutuo può essere infatti considerato un appalto di servizi (bancari).

5) I contratti derivati sono assoggettabili agli obblighi di tracciabilità?

La risposta non è univoca, in quanto è discutibile l'inquadramento dei contratti derivati nella categoria degli appalti di servizi. Un approccio prudentiale, in assenza di un preciso chiarimento normativo, porterebbe a preferire l'assoggettamento di detti contratti agli obblighi di tracciabilità.

6) Il collocamento e la sottoscrizione dei prestiti obbligazionari sono assoggettabili agli obblighi di tracciabilità?

Occorre sicuramente distinguere tra il rapporto di collocamento e quello di sottoscrizione. E' abbastanza frequente che nei bond domestici ci sia un collocatore che sottoscriva integralmente il prestito. In tal caso, la fattispecie si rivela equivalente a quella di un mutuo e dunque non vi sono dubbi circa l'assoggettamento a tracciabilità. Laddove ricorrano distintamente il collocamento e la sottoscrizione, non vi è dubbio che il rapporto di sottoscrizione/finanziamento implichi l'assoggettamento alla tracciabilità. Sul servizio di collocamento pende qualche riserva circa l'assoggettamento a tracciabilità.

7) Il CIG va inserito nei Regolamenti dei Buoni Obbligazionari Comunali (BOC)?

La risposta è affermativa nel caso in cui si considera che l'emissione di un prestito obbligazionario sia una operazione soggetta a tracciabilità.

8) Per i BOC quale conto si indica visto che il pagamento transita tramite Monte Titoli?

Le possibilità sono due:

- (i) indicare il conto dedicato nel regolamento che disciplina l'emissione;
- (ii) in analogia a quanto avviene con il MEPA, indicare soltanto il codice CIG relativo alla prima operazione.

9) Nei Pronti Contro Termine (PCT) dove si indica il CIG?

Nel contratto iniziale *

*N.B.

Potrebbe tornare utile, in relazione al quesiti n. 9, l'applicazione in via analogica, della FAQ B17 dell'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici che precisa che se il soggetto contraente dell'accordo quadro è il medesimo dei singoli accordi è sufficiente la richiesta del CIG, in relazione all'accordo quadro; diversamente, sarà necessario richiedere un CIG derivato per ogni singola operazione.

10) Nelle operazioni di reimpiego della liquidità tramite polizze di capitalizzazione si è soggetti a tracciabilità?

Sarebbe opportuno sottoporli agli obblighi di tracciabilità, probabilmente anche se nella forma attenuata del solo conto dedicato senza l'indicazione del CIG e CUP.

11) I contratti di tesoreria sono soggetti a tracciabilità?

Non sono soggetti a tracciabilità in quanto, tendenzialmente, difetterebbe il requisito di terzietà del soggetto controparte contraente che giustificerebbe l'obbligo di tracciabilità.

È in realtà il medesimo approccio utilizzato all'Avcp per escludere dall'applicazione della normativa *de qua* i rapporti con società *in house*.

12) I rapporti tra P.A. ed i concessionari incaricati di servizi di riscossione sono soggetti agli obblighi di tracciabilità?

Si. La determinazione n. 10 Avcp precisa che la concessione è assimilata all'appalto pubblico sia dalla normativa comunitaria che dal codice dei contratti. L'Avcp precisa che i corrispettivi degli utenti incassati dai concessionari di servizi pubblici possono essere versati con qualsiasi strumento di pagamento anche in contanti a condizione che confluiscano su un conto corrente dedicato indicato dal concessionario al committente.

13) Le convenzioni per la gestione di un tributo sono soggette agli obblighi di tracciabilità?

Si (si veda punto precedente)

14) Sono soggette a tracciabilità le convenzioni tra P.A. e ACI?

No, poiché l'ACI è un ente pubblico non economico e, in quanto tale, è "stazione appaltante" quando ha rapporti contrattuali con i soggetti terzi privati.

A conferma di tale qualifica, vi sono due argomenti, il primo di natura sistematica, il secondo tratto dalla prassi:

- La FAQ A31 dell'Avcp include nella nozione di "stazione appaltante" gli enti pubblici non economici;
- il sito dell'ente propone un modello di contratto di appalto tra l'ACI e un'ipotetica società privata che impone in capo al terzo soggetto privato contraente di essere assoggettato agli obblighi di tracciabilità di cui alla l. n. 136/2010, in particolare, all'indicazione del CIG sui pagamenti delle fatture da effettuarsi attraverso un conto dedicato.

15) Le spese economali (ordinate con buoni d'ordine o in economia senza un contratto) sono soggette agli obblighi di tracciabilità?

Le spese economali non sono assoggettate agli obblighi di tracciabilità. L'Avcp ha chiarito nella determinazione n. 8/2010 che con riferimento all'utilizzo del fondo economale (spese effettuate dai cassieri quali pagamento valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali) si tratta di spese pronto cassa opportunamente regolamentate dall'ordinamento dell'ente stesso

entro un prefissato limite di importo (di modesta entità) che seguono procedure semplificate rientrando nella responsabilità della stessa stazione appaltante procedente.

16) Potrebbe essere utile una modifica del Regolamento dei contratti o economale per individuare le fattispecie escluse?

No in quanto l'utilizzo del fondo economale non è soggetto (si veda determinazione n. 8/2010 Avcp nonché il punto precedente)

17a) La cessioni di credito:

ex punto 2.8 della determinazione n. 10/2010 dell'Avcp i cessionari dei crediti sono tenuti ad indicare il codice CIG/CUP e ad anticipare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.

Per applicare la tracciabilità occorre far riferimento alla data di stipula del contratto da cui originano le fatture e non alla data di cessione del credito?

Se si ritiene che il contratto di cessione di credito non sia soggetto alla normativa gli obblighi di tracciabilità verrebbe elusa la medesima normativa. Quindi anche il pagamento tra cessionario e cedente dovrebbe transitare su conti dedicati.

Il cessionario nei confronti della PA è soggetto agli obblighi di tracciabilità tra i quali il conto corrente intestato.

Mentre era previsto l'obbligo di adeguamento entro il 17 giugno 2011 di tutti i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della normativa (19 dicembre 2010) e quindi anche quello *de quo* stipulato il 23 marzo 2011, la nuova normativa d.l. n. 187/2010 prevede che i contratti vengano automaticamente integrati con le clausole di tracciabilità. Non è quindi necessario inserire la clausola perché tali obblighi saranno efficaci *ex lege* a partire dal 18 giugno 2011.

17b) Se il comune pagherà il cessionario entro il 18 giugno?e dopo tale data?

Alla luce di quanto sopra se il Comune paga entro il 18 giugno non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, invece vi è sottoposto a far seguito da tale data.

18) Sono soggetti a tracciabilità HERA S.p.A., EXERGIA S.p.A. e SGR S.p.A. ?

La risposta è unica per tutti e tre in quanto sono tutti gestori e fornitori di pubblici servizi (energia elettrica, acqua, gas ecc.).

SONO SOTTOPOSTI A TRACCIABILITÀ ma obblighi di tracciabilità attenuati.

Il riferimento normativo è l'art. 3 comma 3 l. 136/2010 che prevede che i pagamenti a favore di fornitori e/o gestori di pubblici servizi sono soggetti ad obblighi di tracciabilità attenuati.

Non è prevista la necessità di utilizzare un conto dedicato ma il d.l. l. 187/2010 all'art. 6 precisa che i pagamenti devono comunque essere effettuati mediante strumenti di pagamento che ne assicurino la tracciabilità.

Si possono quindi usare strumenti di pagamento diversi da RIBA e bonifico ad es. le carte di pagamento.

Nei pagamenti periodici e ripetitivi a scadenze fisse a favore di gestori di servizi pubblici non è necessaria l'indicazione di codici e si può utilizzare anche il RID che si risolve comunque in un addebito su conto corrente.

N.B.

Nel caso di affidamento dell'appalto o del servizio in deroga alla procedura di evidenza pubblica ad altre entità di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto (società in *house*) non si applica la normativa della tracciabilità. Difetta infatti il requisito della terzietà.

Nel caso di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) non si applica la tracciabilità in quanto essendo queste attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto *ex lege* da tali soggetti, il trasferimento dei fondi è comunque tracciato.

19) Le spese di formazione sono soggetti agli obblighi di tracciabilità?

Tali spese non sono assoggettate, se non configurano un appalto di servizi, all'indicazione del CIG e CUP ma soltanto alla predisposizione di un conto corrente dedicato.

Più in particolare, con riferimento all'operatore che organizza i corsi ed i docenti, si configura un contratto d'opera per prestazioni occasionali assimilabili alla fattispecie dell'art. 3 comma 2 e quindi, sebbene esente dall'obbligo di indicare il CIG e CUP, il predetto rapporto è assoggettato ad altri obblighi quali il conto dedicato.

20) Il valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 29 d.l.gs 163/2006 che per i servizi finanziari è pari a interessi + onorari + commissioni (escluso il capitale) può essere considerato coincidente con l'importo posto a base di gara di cui all'art. 4 deliberazione 3 novembre 2010Avcp? il riferimento è in particolare alla gestione liquidità e PCT

Per i PCT il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto: onorari, commissioni da pagare e altre forme di remunerazione.

A ciò si aggiunga che tale conclusione è avvalorata da un argomento di tipo squisitamente logico: l'oggetto dell'appalto di servizi *de quo* non è affatto l'importo nozionale del capitale, bensì le condizioni che i diversi soggetti sono in grado di offrire, ovvero la percentuale/entità delle commissioni richieste.

21) Le convenzioni con cooperative sociali o altre forme di convenzione o collaborazioni con soggetti partecipati che non seguono modalità di affidamento previste nel Codice dei contratti pubblici sono soggette a tracciabilità?

Sono sottoposti a tracciabilità i contratti stipulati con le cooperative sociali purchè siano riconducibili al concetto di appalto ovviamente. la natura giuridica delle cooperative sociali non esclude di per sé la tracciabilità.

Le società partecipate NON sono soggette in quanto difetterebbe il requisito di terzietà (nei casi in cui vi sia un controllo pubblico ex art. 2359 c.c. o anche, forse nel caso di controllo congiunto di più entità pubbliche). Nel caso di affidamento dell'appalto o del servizio in deroga alla procedura di evidenza pubblica ad altre entità di diritto pubblico mediante il sistema dell'affidamento diretto (società in *house*) non si applica la normativa della tracciabilità. Difetta infatti il requisito della terzietà.

Nel caso di trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) non si applica la tracciabilità in quanto essendo queste attività espletate in funzione del ruolo istituzionale ricoperto *ex lege* da tali soggetti, il trasferimento dei fondi è comunque tracciato.

Anche in linea con quanto statuito da Avcp nel caso di affidamento di società in house di appalti a terzi, i contratti sono ASSOGGETTATI.

22) Il pagamento di fatture relative all'erogazione di pubblici servizi (ad es. le utenze) da parte della stazione appaltante è sottoposto alle disposizioni sulla tracciabilità?

Per utenze intendiamo i contratti stipulati da PA inerenti ad attività connesse ai settori "speciali" (energia, gas, luce, acqua) che sono assoggettati in quanto rientrano nella nozione di appalto di servizi

Le disposizioni sulla tracciabilità si applicheranno anzitutto in caso di erogazione del servizio da parte di un soggetto privato.

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali i pagamenti delle fatture relativi a canoni per le utenze

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

L'Avcp ha tuttavia chiarito nella propria determinazione n. 8 del 2010 che in relazione a tali pagamenti non vada indicato il CIG/CUP.

Inoltre tali pagamenti possono essere eseguiti anche con "strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto", essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

23) Considerando che le disposizioni sulla tracciabilità non prevedono limiti d'importo della prestazione e considerando gli obiettivi della normativa (lotta alla mafia) è possibile stabilire all'interno della stazione appaltante un importo minimo di spesa (es. 1500/2000€) al disotto del quale non si applica la tracciabilità, al fine di addivenire ad una gestione più semplice ed economica?

Tale soluzione, sebbene di indubbia utilità ai fini di una gestione più efficiente dei pagamenti non appare consentita dall'attuale dettato normativo in quanto in contrasto con la *ratio* della norma stessa che ambisce alla tracciabilità di ogni flusso finanziario indipendentemente dall'entità. Proprio in tale ottica va letta la mancata assoggettività alla normativa delle spese del fondo economale e una "tracciabilità attenuata" per stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati);manodopera (emolumenti a operai); spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto); provvista di immobilizzazioni tecniche; consulenze legali, amministrative, tributarie e tecniche.

24) Rientrano nella disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti i contributi per spese di investimento (soggette quindi a CUP) erogati a privati (persone fisiche e/o giuridiche) per la costruzione/ampliamento di asili nido?

Si.

25) Sono tracciabili i corrispettivi pagati in adempimento di convenzioni stipulate con enti pubblici es. Università, ASL, ARPA ecc?

No perché non sono contratti di appalto e comunque le norme sulla tracciabilità non sono applicabili nei confronti dei soggetti pubblici.

26) Sono tracciabili i trasferimenti di fondi pubblici, inclusi i finanziamenti europei, a soggetti pubblici e non, che stipulano appalti per la realizzazione del finanziamento? (Es. contributi in conto capitale sul Piano Azione Ambientale a società per progetti di riqualificazione, ampliamenti, costruzione etc)?

La determinazione Avcp n. 8/2010 ha interpretato l'art. 3 l. n. 136/2010 quale disposizione che estende gli obblighi di tracciabilità, tra i quali l'utilizzo di conti correnti dedicati, ai concessionari di finanziamenti pubblici, inclusi i finanziamenti europei, tra i quali rientrano i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che stipulano appalti per la realizzazione dell'oggetto del finanziamento indipendentemente dall'importo.

Tuttavia, anche alla luce del cd. requisito della terzietà utilizzato dalla stessa Avcp per escludere l'applicazione della tracciabilità, si potrebbe ritenere che resti escluso dell'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*, anche perché tale trasferimento di fondi è comunque tracciato. In ogni caso tali soggetti saranno comunque soggetti a tracciabilità nel momento in cui contraggono con terzi soggetti privati.

20) Nel caso di contratti di appalto sottoscritti in data antecedente al 7/9/2010, per i quali vi è stata acquisizione di CIG (ma non ai fini della tracciabilità dei pagamenti), se il contratto cessa di produrre effetti giuridici entro il 17/6/2011, con anche il pagamento del saldo entro tale data, nel mandato di pagamento occorre inserire comunque il CIG ed acquisire il conto dedicato per il pagamento? Oppure è possibile effettuare il pagamento senza tracciarlo?

La legge n. 217/2010 ha introdotto lo slittamento - dal 7 marzo al 18 giugno 2011 - del termine ultimo per adeguare i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della L. 136/2010, e dunque prima del 7 settembre 2010.

Alla scadenza del periodo transitorio, però, i contratti non integrati con le clausole di tracciabilità in maniera volontaria dalle parti, non saranno più ritenuti nulli come era previsto, ma, al contrario automaticamente integrati. Ovviamente, in questo arco temporale resta possibile effettuare i pagamenti derivanti dal contratto anche se questo risulti ancora sprovvisto di clausola di tracciabilità e di CIG.

Il Comune non è sottoposto quindi a tali obblighi qualora tutti gli effetti del contratto si esauriscano precedentemente al 18 giugno 2011

21) Sono tracciabili i corsi di formazione professionale cofinanziati dal Fondo sociale europeo e da Fondi nazionali/regionali?

Come ha chiarito la Avcp nella determinazione n. 10/2010 devono ritenersi sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità gli appalti di servizi non prioritari compresi nell'allegato II B a cui si applicano, solo alcune disposizioni del Codice dei contratti tra i quali è ricompreso il caso di acquisto da parte di una stazione appaltante di corsi di formazione per il proprio personale.

Tale fattispecie configura un appalto di servizi, rientrante nell'allegato II B, categoria 24 e, pertanto, comporta l'assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità. I

Il rapporto tra l'operatore economico che organizza i corsi formativi ed i docenti esterni coinvolti, a seguito di contratti d'opera per prestazioni occasionali, invece, è assimilabile all'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 2 della legge n. 136/2010: ne discende che i trasferimenti di denaro conseguenti possono essere esentati dall'indicazione del CIG e del CUP, ferma restando l'osservanza delle altre disposizioni.

22) In alcune situazioni (es. Case protette e simili) le somme versate ai soggetti fornitori non costituiscono il corrispettivo di un servizio a favore del Comune, bensì il pagamento di quota parte della retta a carico dell'utente, in applicazione del sistema agevolativo vigente. Si tratta a tutti gli effetti di agevolazione tariffaria a favore dell'utente.

Tali somme non dovrebbero essere soggette in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra l'ente ed un terzo, a meno che non si voglia adottare la nozione estesa di tracciabilità (cioè di ogni flusso in uscita).

23) Alcuni contratti (ad esempio mediazione linguistico-culturale a supporto del servizio sociale territoriale) il corrispettivo è determinato in termini unitari (orari o accessi), con un impegno di spesa presunto in funzione della stima dell'utilizzo del servizio. In questi casi come ci si deve regolare? Quale importo indicare come valore del contratto?

Va indicato comunque il valore presunto su cui è stato effettuato l'impegno di spesa (e la gara), con possibilità di integrazione.

24) Convenzioni con organizzazioni di volontariato per le quali, a termini di legge, non si eroga un corrispettivo, ma un rimborso delle spese documentate.

Tali somme non dovrebbero essere soggette in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi tra l'ente ed un terzo, a meno che non si voglia adottare la nozione estesa di tracciabilità (cioè di ogni flusso in uscita).

25) Convenzioni con altri "soggetti deboli", spesso senza partita IVA, fornitori unici per le loro intrinseche caratteristiche (Es. Parrocchia Fontanaluccia per Rete Famiglie emergenza; Coop.va Giolli per Teatro in carcere; Cooperative sociali o aziende per borse-lavoro/inserimenti lavorativi detenuti: in questo caso il corrispettivo corrisponde all'importo della borsa lavoro da erogare all'interessato e le Aziende non sono nemmeno scelte dal Comune ma dalla direzione della Casa Circondariale o dall'UEPE, ecc.).

Tali somme non dovrebbero essere soggette in quanto non rientrano nella nozione di appalto di servizi.

26) Progetto SPRAR (Sistema di Protezione dei Richiedenti Asilo e Rifugiati), finanziato dal Ministero dell'Interno. Il fornitore (Cooperativa Sociale Dimora d'Abramo) è stato individuato con delibera di Giunta Comunale. La convenzione è stata stipulata secondo le rigide modalità stabilite dal Ministero, che impongono, pur su presentazione di fattura esente IVA (art. 10 punto 27 ter DPR 633/72), il mero rimborso delle spese sostenute e documentate, solo se riconducibili alle voci di spesa approvate nel progetto finanziato.

Potrebbe essere soggetto a tracciabilità in quanto appalto di servizi ma occorre considerare che tipo di servizio offre la cooperativa nel caso di specie.

In altre parole, le convenzioni non devono comunque "celare" dietro la corresponsione di un rimborso spese quella di un corrispettivo per il servizio reso.

27) Convenzioni servizi di prossimità (Papa Giovanni, CPS, CEIS). Si tratta di convenzioni con soggetti del privato sociale (coop.soc. o associazioni) dove, pur in presenza di un corrispettivo, è molto forte la co-progettazione degli interventi e la loro adattabilità alle condizioni sul campo. Per questo motivo non si effettuano procedure di selezione del fornitore.

L'aspetto della co-progettazione non è dirimente; potrebbe comunque rientrare in un appalto di servizi. Si veda la considerazione di cui al precedente quesito n. 26.

28) Quote associative sia a soggetti "comunali" (Es. Fondazione Sport; Fondazione Mondinsieme, ecc.) sia a soggetti terzi (es. Camina, Forum Italiano Sicurezza urbana, Fondazione Emiliano-Romagnola per le vittime dei reati). A mio avviso non sussiste l'obbligo di tracciabilità, perchè la quota associativa non è corrispettivo (intervento 05). Peraltro se ci fosse, per un incarico specifico ai soggetti "comunali", si configurerebbe l'affidamento in house e quindi non sussisterebbe comunque l'obbligo. E' giusto o sbagliato?

La conclusione è giusta comunque non è in ogni caso configurabile un contratto di appalto, bensì un rapporto associativo.

29) I contributi erogati alle associazioni, società sportive, parrocchie, onlus ecc. allocati al titolo 1° intervento 5° sono sempre esclusi automaticamente dalla Tracciabilità e dal DURC oppure occorre distinguere bene la natura del contributo ?

In linea teorica i contributi escludono la presenza di un contratto di servizi e quindi non sono assoggettabili a tracciabilità. Occorre in ogni caso analizzare la fattispecie concreta per assicurarsi che il contributo non venga in realtà corrisposto all'amministrazione alla luce di servizi forniti dai soggetti beneficiari.

30) Esclusioni per affidamenti *in house*: comporta l'esclusione dei contratti di servizio derivanti dall'Accordo di Programma/Atto di programmazione negoziata da cui derivano i contratti di servizio con FCR (Azienda Speciale 100% del Comune), ASP RETE e ASP OSEA (Aziende pubbliche di Servizi alla persona), ACT (consorzio)?

Non sono soggetti a tracciabilità i rapporti con FCR e ASP RETE e ASP OSEA e ACT.

Tuttavia se il consorzio (come sarà nella maggior parte dei casi) agisce quale stazione appaltante, dovrà avere un conto dedicato. Anche le imprese esecutrici dei lavori dovranno avere un conto dedicato.

31) Forniture minute e occasionali di beni o servizi non riconducibili al concetto di appalto di servizio, per le quali non esiste nemmeno un contratto cui applicare la clausola risolutiva, ma solo un buono d'ordine.

Mi pare che l'attribuzione del CIG sarebbe solo un appesantimento tecnico-organizzativo (non irrilevante) senza possibilità concreta né di verifica, né di sanzione. Im questi casi non si attiva nemmeno il MAV. Il CIG è obbligatorio?

L'Avcp nonché la legge hanno ben individuato i casi che vengono esclusi da assoggettabilità. Tuttavia se non si fa fronte alle spese attingendo dal fondo economale non sembra sussistano spazi per escludere i servizi di fornitura dalla assoggettabilità della normativa.

32) MAV. Di fatto si tratta di una tassazione su ogni contratto superiore a € 40.000 a carico, con quote diverse, sia della "stazione appaltante" che del fornitore. Secondo le istruzioni fornite ogni servizio dovrà inviare buoni d'ordine sulle procedure attivate nel quadrimestre perchè il serv.finanziario possa imputare la relativa spesa e predisporre la liquidazione. Vuol dire che occorre prevedere un impegno ad hoc per questa

tassa? E per gli impegni già assunti? E se non c'è capienza? Nel caso dei servizi sociali si può ipotizzare una cifra di qualche migliaia di €, per la stragrande maggioranza dei casi non disponibile sui capitoli/impegni. Da dove ricavarli?

In futuro ci potremo attrezzare, ma quest'anno la situazione è particolarmente difficile, perchè dovremo fare fronte alla regolarizzazione CIG dei contratti pluriennali sottoscritti prima del 7/9/2010 con

tassazione sull'intero importo. In ogni caso mi chiedo se sia sostenibile nel tempo una gestione frazionata di questo adempimento: in altre situazioni (IRAP, Contrib.INPS) si è deciso, da subito o dopo avere

verificato le difficoltà gestionali, di accentrare in un unico capitolo la spesa.

Gli importi da corrispondere a titolo di MAV potrebbero essere considerati nella voce "spese di gara."

Si dovrà far luogo alla deliberazione di un ulteriore impegno di spesa.

Non sembra sia prevista una facoltà di rateizzazione.

L'Avcp ha inoltre precisato che le stazioni appaltanti devono eseguire il pagamento entro la data riportata nel bollettino MAV emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale.

33) Tra gli strumenti di pagamento contemplati dalla normativa è ammissibile il R.I.D.?

Per quanto riguarda i pagamenti ammessi, il d.l. n. 187/2010 ha previsto la possibilità di adottare strumenti di pagamento anche differenti dal bonifico bancario o postale, *“purché idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni”*.

Diversa appare la situazione che connota, allo stato, il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti). Quest'ultimo è un servizio di incasso crediti basato su un'autorizzazione continuativa conferita dal debitore alla propria banca di accettare gli ordini di addebito provenienti da un creditore.

Tale strumento di pagamento consente di effettuare l'incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all'addebito in conto da parte del debitore:

La predetta modalità di pagamento attualmente non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilità. Il flusso telematico che attualmente gestisce il RID non sembra in grado di gestire i codici. Come chiarito dall'ABI, infatti, il RID non sarebbe utilizzabile quale strumento tracciabile per quanto riguarda i pagamenti tra i soggetti della filiera, poiché il sistema non consente di inserire i codici, e dunque è carente di un requisito fondamentale; il RID sarebbe comunque tracciabile, e quindi utilizzabile, per i pagamenti verso i soggetti menzionati ai commi 2 e 3 dell'Art. 3 della l.136/2010 (gestori pubblici servizi o immobilizzazioni tecniche).

Come si legge nella determinazione dell'Avcp n. 8/2010, è in corso di valutazione la possibilità di realizzare soluzioni tecniche alternative: tra queste, l'abbinamento univoco dei codici alla delega RID all'atto di attivazione del rapporto, con successiva gestione della fase di riscontro nell'ambito della *c.d.* “procedura di allineamento elettronico degli archivi”. Si segnala, altresì, che lo strumento paneuropeo assimilabile al RID - il *SEPA Direct Debit*, le cui specifiche sono definite nell'ambito del *Rulebook* redatto dallo *European Payment Council* - reca un campo libero facoltativo nel quale potrebbero essere presumibilmente ospitati i codici in parola. Questo strumento non è ancora diffuso: ove divenisse di ampio utilizzo si potrà valutare la sua concreta adeguatezza a rispettare il requisito della piena tracciabilità.

Si auspica un intervento chiarificatore sul tema, anche se si segnala sin d'ora che in caso di utilizzo del RID sarebbe comunque inevitabile che l'obbligo di inserire il CUP e il CIG gravi sul beneficiario invece che sul pagatore.

34) Regolarizzazione di contratti "sottoscritti" prima del 7/9/2010. Se capisco bene non ci sarà tassa da pagare per importi fino a 150.000 anche se il programma evidenzierà un importo da pagare. E' così?

SI

Le disposizioni di cui alla deliberazione 3 novembre 2010 dell'Avcp si riferiscono a tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del Codice, ed aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi e forniture e la realizzazione di lavori pubblici, nei settori "ordinari" e nei settori "speciali", indipendentemente dalla procedura adottata o dal contratto affidato.

Sono esclusi dall'obbligo del versamento della contribuzione, tra gli altri,

- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 40.000 (con riferimento alle Stazioni appaltanti);
- le procedure per l'acquisizione di beni e/o servizi o per la realizzazione di lavori di importo inferiore a € 150.000 (con riferimento ai soli operatori economici)

35) RUP. Al momento sono stati abilitati, d'ufficio, i Dirigenti. Non siamo ancora nella piena operatività e non siamo in grado di sapere se è possibile per i diversi operatori collegarsi autonomamente e contemporaneamente con login e password dello stesso dirigente. E' consigliabile/preferibile la nomina di singoli RUP all'interno dei servizi?

Non è possibile fornire una risposta in termini assoluti, anche se la differenziazione in base ai servizi appare preferibile.

36) Che cosa è il SITAR? Chi deve adempiere?

Il SITAR è il sistema informativo telematico appalti regionali ove tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture affidati dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori che operano in ambito comunale, provinciale e regionale sul territorio di ciascuna Regione sono soggetti a pubblicità

Sono oggetto di monitoraggio tutti i contratti d'importo maggiore di 150.000 euro affidati in via definitiva dopo il 1° gennaio 2008.

Le informazioni relative alla pubblicità ed al monitoraggio da parte dei soggetti tenuti all'invio vengono trasmesse al SITAR tramite accredito dell'amministrazione, se non già accreditata, con la specifica procedura accessibile dalla home page del SITAR . È consentito dal SITAR la registrazione di più Unità Organizzative di una singola Amministrazione che acquisiscono indipendenza operativa e sono sempre associate ad un Referente (RSA).

Il sistema informativo SITAR gestisce per le specifiche modalità di pubblicità o monitoraggio la fase di programmazione triennale (per i contratti di lavori d'importo maggiore a 100.000 euro); la fase di approvvigionamento (bando e/o esito) per tutti i contratti di lavori il cui importo sia maggiore di 40.000 euro e tutti i contratti di servizi e forniture il cui importo sia maggiore di 20.000 euro; la fase di esecuzione del contratto per i contratti di lavori, servizi e forniture d'importo maggiore a 150.000 euro (fatti salvi i contratti esclusi); la fase di conclusione del contratto per tutti i contratti creati ed inseriti.

L'inserimento delle informazioni relative alle singole fasi, di pubblicità e/o di monitoraggio, di ciascun contratto sono di competenza del Responsabile del Procedimento per la specifica fase dello specifico contratto. È pertanto necessario che il Responsabile del Procedimento (RPROC) si accrediti sul SITAR per poter essere associato, dal Referente della Stazione Appaltante (RSA), alla gestione delle varie fasi del contratto.

Il Referente della Stazione Appaltante (RSA) provvede a creare l'appalto dalla prima fase con cui inizia la procedura di approvvigionamento.

37a) I Lavoratori Autonomi Occasionali per importo > 5,000,00 sono soggetti anche a contributo INPS Cosa dobbiamo richiedere ?

- 1) Conto Dedicato ? NO
- 2) CIG ? NO
- 3) DURC ? NO

Non sono soggetti. Tuttavia è una fattispecie il cui confine con l'appalto di servizi (soggetto a tracciabilità) è molto labile pertanto occorre fare attenzione al fine di evitare elusioni della normativa.

La determinazione n. 10/2010 chiarisce come non si ritengono soggetti agli obblighi di tracciabilità gli incarichi di collaborazione *ex* articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (“*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”). Tale disposizione consente, in presenza di determinati presupposti di legittimità, di ricorrere ad incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio. Si tratta di contratti d'opera, previsti dall'articolo 2222 c.c. - che hanno ad oggetto un *facere* a favore del committente, senza vincolo di subordinazione - e con lavoro prevalentemente proprio. Le menzionate collaborazioni sono state definite (cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere 14 gennaio 2009, n. 7) come attività temporanee, altamente qualificate, da porsi in essere in esplicitazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di obiettivi e progetti specifici; pertanto, di regola, le collaborazioni esterne operano nell'ambito della c.d. attività di amministrazione attiva tesa a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere.

**37b) Lavoratori Autonomi Occasionali con importo < 5,000,00 soggetti solo a rit. 20 %
Va bene se non chiediamo nulla ?**

Si veda la risposta al punto 37 a) che precede

37c) Lavoratori Autonomi iscritti alle relative cassa di previdenza con iva

Si veda la risposta al punto 37 a) che precede

38) I contratti relativi alle utenze sono soggetti a tracciabilità?

Le disposizioni sulla tracciabilità si applicheranno anzitutto in caso di erogazione da parte di un soggetto privato.

L'articolo 3, comma 2, prevede che devono transitare sui conti correnti dedicati anche le movimentazioni verso conti non dedicati, quali i pagamenti delle fatture relativi a canoni per le utenze

Si deve provvedere a tali pagamenti attraverso un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ad uno o più contratti pubblici.

L'Avcp ha tuttavia chiarito nella propria determinazione n. 8 del 2010 che in relazione a tali pagamenti non vada indicato il CIG/CUP.

Inoltre tali pagamenti possono essere eseguiti anche con “*strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto*”, essendo escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo. Oltre agli strumenti già indicati nel paragrafo 4, l'utilizzo di assegni bancari e postali può ritenersi consentito solo al ricorrere di tutte le seguenti condizioni: a) i soggetti ivi previsti non siano in grado di accettare pagamenti a valere su un conto corrente (o conto di pagamento); b) il conto su cui vengono tratti i titoli sia un conto dedicato; c) i predetti titoli vengano emessi muniti della clausola di non trasferibilità (non è necessario che sugli stessi venga riportato il CUP e il CIG).

Cosa dobbiamo richiedere?

- 1) Conto Dedicato ? SI
- 2) CIG ? NO (secondo Avcp in linea con art. 3 comma 2)
- 3) DURC ?NO

39) Il trasporto salme all' Istituto di Medicina Legale su disposizione della Pubblica Sicurezza è soggetto a tracciabilità?

In linea teorica i contributi escludono la presenza di un contratto di servizi e quindi non sono assoggettabili a tracciabilità

Se il servizio di trasporto (come credo) è stato affidato ad un soggetto privato è un appalto di servizi. Cosa dobbiamo richiedere ?

- 1) Conto Dedicato ? SI
- 2) CIG ? SI
- 3) DURC ?NO

40) Il rimborso ai datori di lavoro per permessi retribuiti agli amm.ri ai sensi art. 183 DL 267/2000 è soggetto a tracciabilità? Le ditte presentano delle richieste di rimborso spese.

Non si può configurare un appalto di servizi nel caso di specie che pertanto sfugge dall'applicazione della normativa. Tuttavia potrebbero essere ritenuti pagamenti soggetti a tracciabilità nel caso di interpretazione estensiva della norma (monitoraggio di tutti i flussi finanziari in uscita dalle soggetti pubblici).

41) Per le fatture presentate dalle società sportive per apertura e chiusura impianti sportivi di Proprietà Provinciale es. Pallacanestro Sassuolo fatt. con iva 20% sussistono gli obblighi di tracciabilità?

La fattispecie sembra rientrare nel concetto di appalto e pertanto rientrerebbe nel novero dei pagamenti tracciabili.

- 1) Conto Dedicato ?SI
- 2) CIG ?SI
- 3) DURC ?SI

42)I rapporti tra assicurazioni e P.A. in tema di servizi di brokeraggio sono soggetti agli obblighi di tracciabilità?

L'Avcp ha evidenziato nella determinazione n. 8/2010, punto 4, sub-punto 5) che, per quanto attiene alla prassi dei pagamenti nel mercato assicurativo tra le imprese di assicurazione, i broker e le pubbliche amministrazioni loro clienti, si può ritenere che sia consentito al broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010, senza richiedere l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti che interessano le stazioni appaltanti. L'articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni prevede, altresì, in alternativa all'accensione del conto separato, una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione, muniti del relativo CIG, secondo quanto indicato in via generale.

In ogni caso sarà soggetto agli obblighi di tracciabilità ogni subappaltante e/o subcontraente del broker medesimo.

* * *

Con riferimento infine al quesito in ordine ai ritardati pagamenti della P.A. si osserva quanto segue.

Gli accordi transattivi aventi ad oggetto dilazione pagamento a favore della PA sono di frequente utilizzati dalle amministrazioni pubbliche.

In tema di pagamenti da parte della pubblica amministrazione, la normativa di riferimento è la seguente:

- d. lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

Art. 7 d. lgs. 231 prevede nullità accordo se iniquo particolarmente per il creditore (l'appaltatore)

- **art. 9 comma 3-bis d.l. 185/2008** "... a) per il futuro:

1. *le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;*

2. *nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;*

3. *allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008 e' effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9;*

4. *per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266....".*

Quanto alla natura delle operazioni di dilazioni di pagamento anche a mezzo cessione del credito si rileva che qualora il pagamento sia dilazionato di un termine superiore a 12 mesi, l'operazione è da considerarsi di indebitamento.

Tale conclusione si ricava dalla lettura congiunta della l. n. 350/2003 (Finanziaria 2004) e dalla Circolare MEF n. 29 del 5 febbraio 2007.

Ai sensi dell'art. 3 comma 17, per gli enti di cui al comma 16 costituiscono indebitamento, agli effetti dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non collegati a un'attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all'85 per cento del prezzo di mercato dell'attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un'unità indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.

La circolare del MEF n. 29 del 5 febbraio 2007, inoltre, ha specificato come la finanziaria 2007 e comunicazione Eurostat del 4 settembre 2006 hanno qualificato come debiti alcune operazioni finanziarie quali la cessione di credito non stipulate, o esauritesi, prima del 31 marzo 2007.

La circolare precisa che sono interessati tutti i crediti, anche se divenuti di proprietà di operatori finanziari originati da forniture di beni o servizi.

Si considerano ristrutturazioni dei piani di ammortamento **le dilazioni di pagamento superiori ai 12 mesi non contenute nelle clausole iniziali di pagamento della fornitura e oggetto di successivi accordi contrattuali, nonché le correlate rinegoziazioni delle nuove obbligazioni assunte.**

Sono da considerare novazioni della passività originaria che produce il cambiamento della stessa da debito commerciale a debito finanziario, aumentando il debito complessivo dell'ente.

Tali somme andrebbero pertanto contabilizzate come rateo passivo nel bilancio di competenza relativo all'esercizio nel quale è stato concluso l'accordo, (nonché nei bilanci pluriennali di cassa ad uso interno qualora adottati). I relativi interessi entrerebbero nel conteggio del rapporto del 12% tra interessi ed entrate correnti *ex art. 204 TUEL*.